

ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Regolamento per Rimborso Contribuzione volontaria al Fondo Est

- Art. 1 – Istituzione fondo Contribuzione volontaria al Fondo Est

L'Ente Bilaterale del Terziario di Asti, di seguito denominato E.B.T., istituisce il "Fondo rimborso contribuzione volontaria al Fondo Est" per i lavoratori e le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi. L'attivazione del Fondo nasce in ottemperanza all'art. 4 dello Statuto del Fondo Est e dall'esigenza di tutelare e supportare le imprese e i lavoratori del Terziario che aderiscono all'E.B.T.

Art. 2 – Stanziamenti

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario di Asti ha stanziato per ogni annualità la somma di € 5.000,00=(cinquemila/00=) da destinare al **fondo Contribuzione volontaria al Fondo Est.**

Art. 3 – Soggetti interessati – ambiti di applicazione

I sussidi del presente regolamento sono destinati:

- a) a tutte le aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Terziario di Asti, in regola con il versamento della quota di adesione previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi;
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.

Condizioni

Il rimborso è subordinato alle sussistenza delle seguenti condizioni:

1. Aziende

Per beneficiare degli interventi di rimborso le aziende dovranno dimostrare di aver versato la quota di adesione all'E.B.T. da almeno 3 mesi dalla richiesta di intervento.

2. Lavoratori

Avranno diritto al rimborso i dipendenti con rapporto di lavoro full-time o part-time assunti:



- a tempo indeterminato
- con contratto di apprendistato
- a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a sei mesi e se la causa per cui si richiede il rimborso si verifica nel corso della vigenza del rapporto a termine.

Art. 4 – Interventi

Rimborso contributi volontari al Fondo Est

Oggetto dell'intervento

L'iniziativa riguarda il rimborso della contribuzione volontaria versata al Fondo Est da parte dei lavoratori che hanno subito periodi di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. L'iniziativa potrà riguardare anche le aziende che, per accordo sindacale o accordi interni, decidano di pagare, per conto dei lavoratori i periodi di sospensione/cessazione del rapporto di lavoro.

Misura del sussidio

Rimborso della spesa sostenuta per la contribuzione volontaria per un massimo di tre mesi per i lavoratori o le aziende che ne fanno richiesta.

Modalità di presentazione della domanda

Per consentire al lavoratore od al titolare dell'azienda di beneficiare di tale forma di intervento, il richiedente deve presentare all'E.B.T. la domanda redatta su apposita modulistica entro febbraio dell'anno successivo rispetto la data di effettuazione della spesa.

Alla domanda devono essere allegati:

- Per i dipendenti copia delle ultime tre buste paga precedenti la data della domanda;
- Per i commercianti copia dell'ultimo documento attestante il versamento della contribuzione all'EBT di Asti degli ultimi tre mesi;
- Copia del modulo presentato al Fondo Est per la Richiesta della Prosecuzione volontaria
- Copia del bonifico riguardante la prosecuzione volontaria

Le domande verranno esaminate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Asti.

Il Consiglio si obbliga a vagliare le richieste entro e non oltre 60 giorni, comunicandone l'esito ai richiedenti.

In caso di incompletezza dei dati il richiedente sarà invitato a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni.

Sarà facoltà dell'E.B.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 – Criteri di rimborso

I rimborsi verranno erogati sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza della somma stanziata dal fondo.

Art. 6 – Anagrafe e gestione dati personali

Presso l'Ente Bilaterale sono istituite l'anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il rimborso e dei referenti per l'elaborazione delle paghe.

Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (ai sensi del GDPR 679/2016).

Art. 7 – Impegno di spesa

L'importo totale stanziato potrà essere in qualsiasi momento sospeso, modificato o annullato in riferimento a quanto previsto all'art. 4 del regolamento generale dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Asti.

Art. 8 – Decorrenza e durata

Il presente regolamento decorre dal 01 giugno 2019 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Divulgazione

Al presente regolamento verrà data opportuna pubblicità.

Asti, 16 maggio 2019



